

Rassegna Gallaratese di Storia e d'Arte

Publicazione trimestrale
della Società Gallaratese per gli studi patri

Anno XIX
N. 73

2

Giugno
1960

SOMMARIO:

STORIA

*Una "Comunitas Nobilium", a Gorla Maggiore
nel seicento - Gian Domenico Ollrona Visconti* . pag. 71

Y
fotocopiate da G. E.
il. 14.5. 1986

STORIA

Una "Comunitas Nobilium", a Gorla Maggiore nel seicento

(appunti sulla nobiltà antica e recente)

Innanzitutto due domande: 1) è stata trattata qualche volta la questione dei rapporti tra i nobili trapiantatisi in un determinato centro di campagna (i cosiddetti « nobiles » e « cives selvatici ») e i feudatari che, specie all'epoca della dominazione spagnola, avevano avuto per ricompensa dei servizi prestati il feudo di un luogo o lo stesso avevano acquistato all'incanto?; 2) si sono verificati talvolta contrasti tra feudatario e nobile possidente dal momento anche che quest'ultimo, per meglio tutelare i propri interessi in loco, era andato formando quelle « comunitates nobilium », ossia quei fronti composti da alcune famiglie a scopo difensivo, di cui abbiamo un esempio a Gorla Maggiore all'aprirsi del '600?

Se la risposta alla prima domanda è, a quanto ci consta, negativa, la risposta alla seconda è necessariamente condizionata all'esame di ulteriori documenti. All'Archivio di Stato o all'Archivio di Curia, (ma crediamo innanzitutto a quello di Stato) possono infatti ancora esistere se non gli estremi, almeno gli echi di cause piccole o grandi capaci di gettare qualche luce su una particolare situazione in atto nelle nostre campagne a partire circa dal sec. XVI.

Per quanto riguarda il caso di Gorla più sopra accennato, ce la sbrigheremo in poche parole, dolenti che il Manaresi, cui spetta il merito di aver trovato il relativo documento all'Archivio di Stato,

giore il rev. Carlo G. Terzaghi, canonico della Scala, investito nel 1650, e sul momento non siamo in grado di dire se fu l'immediato successore del Visconti Borromeo, probabilmente figlio di Lodovico e di Lucrezia Alciati, senatore e conte di Fagnano (1551), che il Litta dice però morto nel 1556. Inoltre si noti che, per quanto riguarda Gorla, il Guasco pone questa terra nel feudo di Olgiate Olona, includendo per giunta Olgiate nel feudo di Gallarate. E' ovvio che per orientarsi bisogna far capo al Casanova, il quale dimostra che i due luoghi erano invece feudi a sè stanti (2).

I nobili, aggiunge il Manaresi, erano in precedenza tenuti a pagare i carichi rurali solo in caso di « emergenza », quando cioè si doveva provvedere alla difesa delle terre possedute, e in ogni caso erano sottratti alla giurisdizione del feudatario non dovendogli alcun tributo e rispondevano, precisa il Manaresi, al pari dei cittadini sia nel civile sia nel penale al magistrato della città, cioè al magistrato che dicevasi maggiore rispetto a quello locale. Va tuttavia notato che ad esempio, alla fine del sec. XII, gli Statuti di Como riportati nei *Monumenta Historia Patriae* (t. XVI) « stabilivano che tutti gli uomini abitanti nelle ville dell'episcopato dovessero sottostare ai tributi della vicinanza come gli altri rustici, a meno che non fossero capitani o valvassori, mentre altri Statuti posteriori stabilivano i casi nei quali, in deroga alla surriferita disposizione, i nobili dovevano pagare certi tributi insieme con i rustici ».

Ritornando al caso di Gorla Maggiore, si badi che analoga situazione si verificò altrove nel secolo precedente — cioè il XVI — allorchè il nob. Camillo Cipelli da Maleo potè sostenere di non essere soggetto alla pretura feudale, bensì al maggior magistrato, in considerazione alla nobiltà della sua famiglia. La controversia ci è tramandata da un documento dell'Archivio Trivulzio ed era scoppiata a causa delle pretese di Gian Giacomo Trivulzio, feudatario dello stesso luogo di Maleo.

* * *

Nella campagna per raggiungere le prove della nobiltà originaria di una famiglia giovane soprattutto, avverte ancora il Manaresi, gli estimi territoriali della città poichè in questi si elencano individualmente i « nobiles » e i « cives » abitanti nei luoghi del territorio soggetto alla rispettiva città... Se per il territorio di Milano (a differenza di quelli di Bergamo e Brescia) mancano gli estimi, si hanno però delle abbastanza complete indicazioni nei comparti del sale (1530-47 circa); poichè i nobili erano meno gravati, trovansi di solito elencati a parte come « gentilhomini »... Io vorrei, auspica lo stesso Autore, che qualcuno pensasse a pubblicare i nomi dei nobili risultanti da queste fonti, *perchè ciò equivale a mettere dei punti fissi e incontrovertibili sulla spinosa questione della nobiltà*. Ma se la

(2) GUASCO, *Diz. Feudale ecc.*, 1911, II, p. 280; III, p. 1167; CASANOVA, *Diz. Feudale ecc.*, 1930, pp. 49 e 70.

ricchezza è sempre indizio dell'origine nobile, perchè i nobili discendevano prevalentemente dai signori feudali, quasi sempre padroni delle terre, sta di fatto che molti, a distanza di secoli, si erano impoveriti cosicchè nei comparti del sale si trova talvolta l'indicazione « gentilhommo povero » oppure quella di un'arte non intellettuale: ad esempio tra i gentiluomini di Lurago Marinone figurano dei Marinoni « delli quali uno texe panno de lino » (1537) e tra quelli di Carate v'era un Confalonieri « becharo » (1531) (A.S.M.).

« Dove non esistono estimi nè registrazioni ufficiali della popolazione nobile della campagna, si possono ricavare notizie sicure da atti notarili relativi ai convocati o adunanze delle comunità dei nobili, che però si trovano solo nei piccoli luoghi... ». Aggiunge il Manaresi che in tutti i modi una indicazione probante forniscono le qualifiche d'onore e, massimamente, quelle di « dominus » e « ser » attribuite anteriormente alla metà del sec. XVI, mentre è pacifico che, anche in base agli studi sui Comuni cittadino e rurale nel Medioevo del Torelli e del Bognetti, « questi due prefissi dal sec. XII in poi furono portati esclusivamente dai nobili », dal momento, così sempre il Manaresi, che quelli che in processo di tempo si chiamarono nobili, erano in origine i « domini », che continuarono a chiamarsi con quel prefisso e con l'equivalente volgare « ser » anche dopo aver perduto il « dominatus ». E a ribadire quanto sopra lo scrittore cita infine l'estimo riformato di Milano del 1524 nel quale il nome dei nobili è preceduto costantemente da « D. » ossia « dominus ».

Tale distintivo infatti spesso ricorre nelle carte dei sec. XV-XVII conservate nell'Archivio Arcivescovile relative a cappellanie, testamenti, lasciti e simili: « Testamentum Magn. D. Guidi de Castillione » (*Castelseprio*, vol. XV), « Cappelle S. Bartolomei iuris patronatus D.D. de Carcano » (*Gallarate*, vol. I), « Cappella D.D. de Ghiringhelli » (*Gallarate*, vol. IX), mentre vediamo invece solo nome e cognome quando si trattava di famiglia del popolo: « Testamentum Christophori de Cibecheis » (*Carnago*, vol. XXIV).

A proposito poi dei prefissi, ecco che per circa sessant'anni a cominciare dal 1591 nello Stato di Milano essi cesseranno quasi del tutto e allorchè, al termine del sec. XVII, risorgono con le identiche forme (con in più talvolta il « don »), i medesimi vengono attribuiti con una certa frequenza anche a non nobili.

D'altra parte, per l'ammissione al Collegio dei Giureconsulti (cfr. gli Statuti approvati da Filippo II il 9-7-1575) era necessaria la prova d'appartenenza ad una famiglia milanese nobile da tempo antico, ovvero era necessario che l'aspirante « ex antiqua et antiquitus nobili familia originem ducat ». Il Collegio stesso, in sostanza, non esigeva la nobiltà originaria, sibbene riconosceva le qualifiche di « dominus » e di « spectabilis » in quanto esse, di per sè, comprovavano l'origine nobile della famiglia dello stesso aspirante. Nobiltà generica, dunque, perchè quella specifica del richiedente risultava dal tenore di vita condotto, dai matrimoni contratti, dalla consistenza del patrimonio, da quei presupposti, insomma, che — ribaditi da un ordine del Con-

siglio Generale di Milano in data 13-5-1718 — concorrevano a determinare la cosiddetta « nobiltà positiva ».

La legislazione nobiliare emanata da Maria Teresa doveva per altro ispirarsi alle norme-base del Collegio dei Giureconsulti — scrive quindi il Manaresi; e in effetti l'art. 21 dell'Editto sulla Nobiltà del 20-11-1769 stabiliva che nobili saranno considerati coloro che avranno provato vera e positiva nobiltà secondo i principi del Collegio dei Giurisperiti di Milano (3). Certo, dal tempo della « matricula » ottoniana a Maria Teresa molto cammino s'è fatto a ritroso e si era giunti a tener conto non tanto dell'origine nobile di determinate famiglie, basata su documenti ufficiali, quanto sulla vita « more nobilium » delle ultime generazioni. Ad esempio nel 1778 non era confermata la nobiltà di Paolo Antonio Bianchi da Velate perchè il proavo fu esattore: il petente dovette accontentarsi, scrive il Manaresi, della *concessione* sovrana come nobile di fresca data. In un articolo sulla famiglia Bianchi da Velate è detto però che Paolo Antonio ottenne il *riconoscimento* in data 3-9-1776 ed una riconferma nel 1816 (4).

Resta però da stabilire se quest'ultima versione è esatta.

* * *

Quanto alla vita « more nobilium » sarà bene ribadirne il peso nella legislazione nobiliare. Essa vita, anzi, è un presupposto stesso della nobiltà, un elemento della nobiltà intesa, principalmente, come nobiltà di pensiero e di aspirazioni.

Della nobiltà in genere e di alcuni casi relativi all'Ordine di Malta si occupò già il Muratori nelle *Antiquitates Italicae Medii Aevi* ricordando come la « nobiltà » richiesta dall'Ordine fosse conforme al concetto aristotelico che la equiparava alla educazione, alla generosità, alla magnificenza, al distacco da interessi materiali, in una parola alla « virtù » di cui, osserva bene il Nasalli Rocca (5), era garante anche un certo stato di ricchezza; e « tutto ciò — commenta questo autore, — appare logico sotto l'aspetto giuridico poichè la nobiltà, contrariamente a errate concezioni moderne, era valutata come *condizione di vita* e non come *titolo*, cioè come « dignitas ».

Strenuo difensore della nobiltà fu l'Ordine di Malta il quale, nel 1740, chiamava il Muratori a pronunciarsi sul caso di un patrizio di Udine il cui titolo non era giudicato sufficiente all'ammissione « per giustizia » all'Ordine. Il grande storico poneva l'accento sul fatto che « implicitamente gli Statuti (di Malta) del 1609 — scrive il Na-

(3) L'art. 1° della « Provvidenza sul regolamento della Nobiltà » (24 settembre 1771) precisava « ... che per dichiarare una famiglia di vera e generosa nobiltà dovranno presentarsi al Tribunale le prove d'essersi la medesima, almeno per duecento anni, trattata in figura di nobile, locchè si dedurrà dai predicati d'onore, da matrimoni qualificati, da cariche e impieghi, dalle dovizie, da feudi cospicui... » ecc. e non abbia inoltre esercitato arti meccaniche ad eccezione della grande mercatura.

(4) Cfr. *Rass. Stor. del Seprio*, II, 1939, pp. 32-33.

(5) Cfr. *L'Ordine di Malta, L. A. Muratori e la nobiltà di una città italiana*, ediz. dell'Istituto Internacional de Genealogia y Heraldica, Madrid 1955.

salli Rocca riferendoci i termini della vertenza — stabilivano che la condizione di nobiltà non derivava dal fatto di essere cittadini di una pur ragguardevole città »; tutto ciò, aggiunge il Muratori, costituiva solo una presunzione favorevole in quanto nel Consiglio di Udine vi era oltretutto la separazione tra Nobili e Popolari, senza possibilità di passaggio tra le due classi.

Elemento sicuramente orientativo per conoscere la nobiltà genuina costituiva — avanti ulteriori disposizioni di indulgenza — l'appartenenza all'Ordine di Malta nel grado di cavaliere cosiddetto d'onore e devozione che esigeva (fino al 1955 circa), « *conditio sine qua non* », la prova dei quattro « quarti » di nobiltà generosa, ossia — si badi bene — la documentazione ufficiale della nobiltà degli ascendenti di padre e madre fino alla quinta generazione. Ed ai soli cavalieri di tale grado era concesso il passaggio al rango di cavaliere di giustizia, che è quello di chi aspira a divenire cavaliere professore, potendo così accedere alle alte cariche dell'Ordine. E' peraltro recente un decreto in forza del quale sono ammessi come cavalieri di giustizia anche elementi provenienti da gradi inferiori (di grazia e devozione e magistrali), i quali per entrare nell'Ordine debbono provare soltanto la nobiltà almeno centenaria da parte di padre. I ruoli dell'Ordine elencano in tutti i modi i cavalieri dei gradi sopraddetti, riservati alla nobiltà vera e ufficialmente riconosciuta prima del 2 giugno 1946, data della caduta della Monarchia.

* * *

Certo, non è facile oggi orientarsi e fare il punto su una situazione confusa. In linea generale è *considerato nobile genuino chi ha avuto una concessione o un riconoscimento prima del 2 giugno 1946*. Motivo di incertezza è la nota Disposizione XIV dell'attuale Costituzione che suona: « I titoli nobiliari non sono riconosciuti... ». E allora — ci si può chiedere — che valore hanno i moltissimi titoli fioriti post 1946 di cui si fregiano famiglie notoriamente non « storiche »? La risposta implicherebbe un lungo discorso. Comunque è noto che alcuni Stati (S. Marino ad es.) dispensano titoli contro la corresponsione di semplici tasse di passaggio, quindi con assai deboli appoggi genealogici e storici, e che sedicenti Ordini cavallereschi fanno la stessa cosa richiamandosi ad un lustro mai esistito. Quel che è peggio, titoli sono largiti da privati e si dà il caso di una « *Maison Impériale Licastro de la Chastre* » che crea titolati « *...dans la plénitude des pouvoirs des Suprêmes Autorités de la Couronne, vue le Code Nobiliaire de Notre Maison Impériale Royale et Apostolique* » (!?), cui, indirettamente, collaborano quegli istituti araldici che, con la compilazione di facili genealogie e la delineaazione di stemmi, solleticano la vanagloria della gente (6).

(6) La suddetta « *Maison Licastro* » rilasciava nel 1956 a un cittadino italiano il titolo di « *Conte d'Ambrault* »; altro cittadino italiano otteneva tempo fa quello di duca di Bessières d'Istria... Tali titoli, prescindendo dalla facoltà di persone o enti di largire titoli, *non hanno valore in Italia*. Tipici casi di titolature dubbie, dichiarate ineccepibili dagli interessati.

Ma vi è di più. Diverse famiglie nobili (potremmo farne i nomi) ottennero *dopo il 1946* la concessione o la rinnovazione di titoli per decreto di un tribunale italiano, il che è in contrasto con la vigente Costituzione. E' già discutibile, a nostro avviso, che la magistratura italiana (il caso è frequente) conceda l'aggiunta del nome di determinata località al cognome di una famiglia che dichiara di avere, con la località stessa, legami « storici », il più delle volte non sufficientemente documentati.

Quanto alle famiglie che vantano fantasiose genealogie, bisogna porre mente ad una proposta italiana approvata al 3° Congresso Internazionale genealogico-araldico di Madrid (6-11 ott. 1955), quella cioè di non ritenere di sicura base storica le genealogie anteriori al sec. XIII (eppure da noi c'è chi sbandiera la discendenza dagli imperatori di Bisanzio!) e ciò perchè solo verso il Duecento cominciarono a generalizzarsi i cognomi.

Da qui, ovviamente, la necessità di separare il buon grano dal loglio, anche se è difficile inibire ai poco scrupolosi di attribuirsi sull'elenco telefonico i titoli di marchese o di conte. Non per nulla designa nobiltà fasulla la cosiddetta « nobiltà dell'elenco telefonico ».

Anni addietro la *Rivista Araldica* (1954, n. 3) avanzava proposte per l'accertamento della vera nobiltà e si riferiva, tra l'altro — stante il non funzionamento della Consulta Araldica — ad un organo che officiosamente la sostituisce: il « Corpo della Nobiltà Italiana » che, attraverso le sue Commissioni araldiche regionali, iscrive le famiglie nobili con lo scopo precipuo di aggiornare le genealogie e di conservare il patrimonio archivistico. Queste Commissioni, si badi, procedendo su un binario di piena ortodossia araldica, iscrivono però *solo* famiglie debitamente registrate negli Elenchi ufficiali nobiliari o nei Bollettini della Consulta Araldica fino a tutto il 2 giugno 1946 (7).

Per conoscere quindi la validità di un titolo bisogna ricorrere a quegli Elenchi o Bollettini e se un qualsiasi titolo attribuito a una famiglia non vi compare, il fatto deve subito indurre in sospetto: è una presa di posizione un po' drastica, in verità, ma necessaria nell'attuale disordine araldico.

Bisogna quanto più possibile impedire che la vanità dei singoli e la tracotanza dei « distributori » — in mancanza di precise norme legislative — compromettano l'istituto nobiliare. Bisogna difendere la nobiltà dagli « avventurieri del titolo » e ripetere, nel contempo, che la nobiltà deve essere intesa, anche e soprattutto oggi, come condizione di vita e non come semplice dignità, e come mezzo di perfezionamento all'infuori di ogni ambizione. « Sine virtute nulla nobilitas ».

G. D. OLTRONA VISCONTI

(7) Non pochi chiedono — ma invano — l'iscrizione avendo collaterali ufficialmente nobili o dimostrando affinità con la famiglia nobile della quale portano il nome; taluni poi, in buona fede, chiedono un titolo al Re, che oggi, non regnando, non può esercitare come in passato le proprie prerogative.